

177. — 1481, ind. XV, Dicembre 11. — c. 184 (183) t.^o — Ad istanza di Giulia madre e tutrice, e di Agostino di Onigo dott. cav., contutore, il doge investe Antonio, Jacopo, Rambaldo e Nicolò figli del fu Vinciguerra conte di Collalto della parte dei feudi Collalto già posseduti dal fu conte Carlo (v. n. 13).

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni: Giovanni Dario, Francesco Tagliapietra e Giorgio Negri, segretari ducali. — Atti Giampietro Stella. — All'investitura intervennero i consiglieri: Giovanni Cornaro, Pietro Priuli, Zaccaria Barbaro, Pietro Memmo, Giovanni Contarini e Giovanni Emo cav.

178. — (1482) Gennaio 12. — c. 172 (171). — Trascrizione del testo greco del documento n. 179.

179. — (1482) 6990, Gennaio 12. — c. 173 (172). — Versione in volgare di documento, nel quale Baiazette II sultano dei turchi dichiara che, desiderando serbar pace ed amicizia con Venezia, pattuì quanto segue con Antonio Vitturi cav., ambasciatore di quella, promettendone l'osservanza: Sarà pace ed amicizia fra il sultano e i suoi successori e Venezia in perpetuo; nessun suddito dell'uno potrà dar danno all'altra, o ai suoi possedimenti e sudditi; chi lo farà sarà punito dal sultano, e viceversa; la parte offesa sarà risarcita delle perdite fatte dall'offensore. I sudditi dell'una delle parti potranno frequentare con merci e navi i dominii dell'altra, viaggiarvi e trafficarvi senza molestia. Il duca di Naxos e i suoi saranno ritenuti come veneziani indipendenti dal sultano. Le navi dei due potentati dovunque si troveranno insieme si tratteranno amichevolmente. I corsari e pirati saranno puniti dovunque si trovino. I veneziani non saranno tenuti responsabili dei malefici commessi e dei debiti contratti da alcuno di loro nelle terre del sultano. Per gli schiavi veneziani che fuggissero in Turchia e abbracciassero l'islamismo si pagheranno 1000 aspri ai proprietari; se restassero cristiani, si restituiranno. Si restituiranno ai proprietari i navigli di una delle parti che naufragassero sulle spiagge dell'altra, e così le cose e merci recuperate dal naufragio. Le proprietà dei veneziani che morissero in Turchia si consegneranno al bailo o ad altro veneziano. La Signoria potrà mandare il suo bailo a Costantinopoli con le giurisdizioni consuete; ad esso presteranno l'aiuto occorrente le autorità turche. I veneziani che furono fatti prigionieri dai turchi in guerra, e siano liberi o si riscattino, potranno rimpatriare liberamente. Tutti i navigli turchi che andassero in corso dovranno prima di salpare dar mallevoria alle autorità rispettive di non molestare i veneziani; se mancassero a ciò, i padroni dei legni saranno puniti, e costretti a risarcire i danni che recassero. Il sultano assolve Venezia dal pagamento dei 10000 duc. annui che s'era obbligata a pagare col trattato n. 126, restando fermo a carico di essa il debito rimanente di metà dei 100000 promessi nel detto trattato. La Vaticana e Pogliza coi loro distretti restino di assoluta proprietà di Venezia, come è provvisto dal n. 134. Conferma i confini dei due stati come sono descritti nella carta consegnata dal sultano Maometto II (v. n. 170) all'ambasciatore veneto Nicolò Cocco. Il sultano restituirà a Venezia tutti i veneziani presi dai sudditi di lui dal di che